

Oggetto: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

RELAZIONE

L'art. 7, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli a motore per esigenze diverse dalla pubblica utilità, dalla conduzione del fondo, dall'accesso agli appostamenti fissi di caccia e dalle attività di sperimentazione e ricerca.

La modifica dell'art. 7 della l.r. 28/2001, introdotta dalla l.r. 17/2023, ha ribaltato la previgente disciplina dell'accesso con mezzi a motore sui sentieri, mulattiere, viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, fissando il divieto di circolazione di veicoli a motore solo in presenza di appositi cartelli indicanti il divieto di transito.

Tale nuova disciplina non appare coerente con il contesto della regione Umbria e, peraltro, non risulta conforme alla normativa europea in materia di conservazione della biodiversità. L'Umbria è riconosciuta come il cuore verde d'Italia, luogo dove le esperienze turistico-ricreative, spirituali e culturali che prevedono il contatto o l'immersione negli spazi naturali hanno sempre rivestito particolare importanza.

Inoltre, con nota prot. n. 189622 del 17.10.2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha comunicato che la Commissione Europea, Direzione Generale ambiente conformità, governance e sostegno agli stati membri conformità ambientale – attuazione, con riferimento alla procedura EUP (2023)10542 (Mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia), ha chiesto elementi informativi sulla modifica dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale della Regione Umbria n. 28 del 19 novembre 2001 tramite l'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 22 dicembre 2023. Alla luce dei chiarimenti trasmessi dall'Amministrazione regionale, lo stesso Ministero con nota prot. n. 213287 del 21.11.2024, sentita la Commissione europea, ha suggerito di voler considerare attentamente l'opportunità di una modifica normativa dell'articolo della nuova legge regionale e chiedendo di aver rassicurazioni in tal senso.

Pertanto, si ritiene necessario tornare alla disciplina previgente, introducendo alcuni perfezionamenti, come nel caso dei tracciati di uso e allestimento temporaneo introdotti dalla normativa nazionale in materia forestale e recepiti con una modifica del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).

Più in particolare l'articolo 1 introduce le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 7 della l.r. 28/2001:

- alla lettera b) del comma 1 viene eliminato l'obbligo della contrassegnatura, con apposite tabelle recanti il divieto di circolazione, dei sentieri, delle mulattiere, dei viali parafuoco e, quale integrazione, dei tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti all'art. 75 (commi 6 e 7) del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021; dallo stesso comma vengono inoltre eliminati i riferimenti alle piste di esbosco e di servizio ai boschi, in quanto ricomprese nei tracciati di uso ed allestimento temporaneo, sopra richiamati, e, nel caso di piste permanenti, nella viabilità forestale richiamata alla lettera a);
- il comma 2 ripristina le competenze relative alla tabellazione solo per la viabilità richiamata al comma 3, lett.a).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni proposte con il presente disegno di legge intervengono sull'articolo 7, commi 3 e 4 della l.r. n. 28/2001.

Viene ripristinato alla lettera b) del comma 3 il divieto generale di accesso con mezzi a motore sui sentieri e sulle fattispecie elencate nella disposizione, eliminando la necessità che tale divieto sia segnalato con apposite tabelle. Di conseguenza, al successivo comma 4, che dispone in merito alla tabellazione, viene eliminato il riferimento alla lettera b) del comma 3.

Le modifiche proposte dal presente provvedimento legislativo fanno decadere le disposizioni introdotte all'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)). Tale norma, introducendo l'obbligo di tabellazione ai fini del divieto di cui alla lettera b) del comma 3 della legge regionale in oggetto, prevede al comma 3 il finanziamento della maggiore spesa relativa alla tabellazione, autorizzando lo stanziamento di euro 10.000,00 in ciascuno degli anni 2024-2026 del Bilancio regionale.

Con il presente provvedimento viene pertanto revocata, al comma 3 dell'articolo proposto, l'autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 per gli anni 2025 e 2026 disposta al vigente comma 3, dell'articolo 4 della l.r. n. 17/2023.

La norma proposta determina, pertanto, a decorrere dal 2025, una riduzione di spesa di euro 10.000,00 degli stanziamenti della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2025-2027 (capitolo di spesa 03586_S).

Al comma 4 dell'articolo 1, le risorse finanziarie rese disponibili per effetto della revoca disposta al comma 3, vengono destinate ad incrementare la dotazione 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2025-2027.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL												
Norma DDL	Descrizione norma	Entrata/ Spesa	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
art. 1, c. 1-2	Eliminazione obbligo tabellazione per divieto art. 7, c. 3, lettera b)	S	corrente	-10.000,00	-10.000,00					MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	
art. 1, c. 3	Revoca autorizzazione di spesa Art. 4, comma 3 L.R. n. 17/2023	S	corrente				-10.000,00	-10.000,00		MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	
art. 1, c. 4	Incremento dotazione fondo di riserva spese impreviste	S	corrente	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		Missione 20, Programma 01, Titolo 1	Missione 20, Programma 01, Titolo 1	
Totale oneri finanziari DDL				0,00	0,00		0,00	0,00				